

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. 4.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il conto finanziario della Regione Veneto per l'esercizio 1979 è approvato secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1979.

Art. 2

Le entrate derivanti:

- da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni;
- da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
- da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;
- da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- da contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 1979 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

in	L. 1.888.647.587.002
delle quali sono state riscosse	L. 1.307.221.466.708
e sono rimaste da riscuotere	L. 581.426.120.294

Art. 3

Le spese per recupero attività primarie, per sostegno attività produttive, per sostegno e razionalizzazione settore servizi, per potenziamento servizi sociali, per potenziamento infrastrutture scolastiche e culturali, per interventi per la salvaguardia di Venezia, per attività generali e di supporto e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finan-

ziario 1979, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite

in	L. 1.920.173.477.295
delle quali sono state pagate	L. 1.498.330.396.615
e sono rimaste da pagare	L. 421.843.080.680

Art. 4

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1979, risulta stabilito come segue:

entrate accertate per tributi della Regione, per quote di tributi erariali devoluti alla Regione stessa, sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per rendite patrimoniali e proventi diversi, per alienazione di beni patrimoniali, per trasferimenti di capitali e per rimborso di crediti	L. 219.297.345.961
spese impegnate per l'adempimento delle funzioni normali della Regione	L. 152.480.465.051
<u>differenza attiva</u>	<u>L. 66.816.880.910</u>
entrate di competenza accertate in complesso	L. 1.888.647.587.002
spese di competenza impegnate in complesso	L. 1.920.173.477.295
<u>differenza passiva</u>	<u>L. 31.525.890.293</u>

Entrate e spese residue dell'esercizio finanziario 1978 e di esercizi precedenti

Art. 5

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti

in	L. 181.188.193.728
dei quali nell'esercizio 1979 sono stati riscossi	L. 50.492.116.178
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1979	L. 133.001.495.932

Art. 6

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultavano stabiliti

in	L. 445.929.493.037
dei quali nell'esercizio 1979 sono stati pagati	L. 147.614.169.661
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 1979	L. 270.554.390.283

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1979

Art. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1979 (art. 2)	L. 581.426.120.294
--	--------------------

somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) L. 133.001.495.932

Residui attivi al 31 dicembre 1979 L. 714.427.616.226

Art. 8

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1979 (art. 3)	L. 421.843.080.680
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	L. 270.554.390.283
<u>Residui passivi al 31 dicembre 1979</u>	<u>L. 692.397.470.963</u>

Situazione di cassa

Art. 9

La situazione di cassa dell'esercizio 1979 è determinata come segue:

fondo di cassa al 31 dicembre 1978	L. 372.215.951.442
— riscossioni dello esercizio 1979:	
di tesoreria:	
— in conto residui	L. 50.492.116.178
— in conto competenza	L. 1.307.221.466.708
	<u>L. 1.357.713.582.886</u>

Totale riscossioni L. 1.729.929.534.328

— pagamenti dello esercizio 1979:	
— in conto residui	L. 147.614.169.661
— in conto competenza	L. 1.498.330.396.615
	<u>L. 1.645.944.566.276</u>

Fondo di cassa al 31 dicembre 1979 L. 83.984.968.052

Situazione amministrativa

Art. 10

E' accertato nella somma di L. 106.015.113.315 il saldo finanziario positivo alla fine dell'esercizio 1979, come risulta dai seguenti dati:

Attivo	
saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell'esercizio 1978	L. 107.474.652.133
entrate accertate nell'esercizio 1979	L. 1.888.647.587.002

— aumento nei residui attivi provenienti dall'esercizio 1978 e precedenti:		
— accertati all'1 gennaio 1979	L. 181.188.193.728	
— accertati al 31 dicembre 1979	L. 183.493.612.110	
in più		L. 2.305.418.382
Totale attivo		L. 1.998.427.657.517
Passivo		
spese impegnate nell'esercizio 1979		L. 1.920.173.477.295
— diminuzione nei residui passivi provenienti dall'esercizio 1978 e precedenti:		
— accertati all'1 gennaio 1979	L. 445.929.493.037	
— accertati al 31 dicembre 1979	L. 418.168.559.944	
in meno		L. 27.760.933.093
Totale saldo finanziario positivo al 31 dicembre 1979		L. 1.892.412.544.202
		L. 106.015.113.315
Totale a pareggio dell'attivo		L. 1.998.427.657.517

Art. 11

Sul saldo finanziario positivo accertato al 31 dicembre 1979 in L. 106.015.113.315 (art. 10), risultano disponibili Lire 77.756.153.831 determinate come segue:

saldo finanziario positivo al 31 dicembre 1979 L. 106.015.113.315

da detrarre:

- 1) le somme di cui all'allegata tabella A), parte I di L. 17.548.115.950 in parte, e precisamente per Lire 12.303.257.015, provenienti da assegnazioni statali con destinazione vincolata e che, a norma del II comma dell'art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, vanno a finanziare spese da iscriverne nel-

la competenza del bilancio dell'esercizio 1980, e le restanti L. 5.244.858.935, costituite da proventi, con specifica destinazione, da utilizzare nel 1980 per i relativi fini particolari, come indicati nello stesso allegato.

- 2) Le somme di cui all'allegata tabella A) parte II di L. 10.710.843.534 costituite da rimanenze sui fondi globali del bilancio 1979, da utilizzare nell'esercizio 1980 ai sensi del V comma dell'art. 19 della citata legge regionale n. 72/1977, per la copertura finanziaria di spese autorizzate con provvedimenti legislativi in corso nel 1979, approvati soltanto dopo il termine di tale esercizio, nonché da somme residue non impegnate su stanziamenti del 1978 e retro, relative al Fondo regionale Ospedaliero, da utilizzare nel 1980 per la gestione stralcio dello stesso fondo.

Totale detrazioni L. 28.258.959.484

Saldo finanziario positivo disponibile L. 77.756.153.831

Disposizioni speciali

Art. 12

La somma di complessive L. 878.512.100, introitata al cap. 033003050 « Rimborsi ed introiti diversi », quale riversamento, da parte degli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura, delle somme residue sulle anticipazioni a suo tempo disposte a loro favore per il pagamento dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono trasferite in aumento all'apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1980 per gli stessi interventi.

Art. 13

La somma di L. 2.735.835.567, introitata al cap. 031003015 « Interessi su giacenze di cassa » - per interessi maturati sulle anticipazioni disposte a favore delle ex casse mutue

sul fondo sanitario regionale, è da trasferire in aumento allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1980 per le maggiori spese sostenute nel 1979 per i servizi sanitari.

Il versamento a favore del bilancio dello Stato della somma di L. 1.630.511.268, introitata a titolo di rivalsa diretta di degenze ospedaliere del 1979, è temporaneamente differito.

La somma di cui al comma precedente è da portare provvisoriamente in aumento allo stanziamento iscritto nel bilancio dell'esercizio 1980 ad integrazione del fabbisogno di spesa del 1979 per i servizi sanitari, per compensarla con gli ulteriori trasferimenti dallo Stato in conto della gestione del fondo sanitario dell'esercizio 1979.

Art. 14

La rimanenza di L. 3.155.843.534 non impegnata sulle somme a residui dei capitoli 202120075, 202120080, 202120085, 202120090, 202120095 e 202120107, relativi all'erogazione del fondo regionale ospedaliero di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, è da trasferire in aumento all'apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1980, riguardante la gestione stralcio dello stesso fondo.

Art. 15

La spesa in corrispondenza dell'entrata di L. 1.086.460.000 assegnata dallo Stato in base alle leggi 23 gennaio 1968, n. 33 e 23 gennaio 1968, n. 34, è iscritta, per L. 620.832.000 al cap. 011201186 « Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla t.b.c. e dalla brucellosi bovina » della competenza del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, e per L. 465.628.000 al cap. 011201187 « Profilassi vaccinali obbligatorie degli animali » dello stesso bilancio di competenza, anziché interamente a quest'ultimo capitolo.

Art. 16

Sono approvati gli impegni ed i pagamenti eccedenti gli stanziamenti autorizzati nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

Ente	Fondo di Cassa al 31-12-1978	Riscossioni	Pagamenti	Fondo di Cassa al 31-12-1979	Residui attivi	Residui passivi
E.S.A.V.	5.669.435.689	28.528.223.757	26.303.283.187	7.894.376.259	20.648.547.644	25.863.457.294
I.R.S.E.V.	170.437.552	518.640.000	515.936.163	173.141.389	210.334.804	124.761.824
Azienda Regionale delle Foreste	243.132.131	578.022.999	341.378.810	479.776.320	141.681.690	621.458.010
Istituto Regionale Ville Venete	—	256.691.880	33.469.978	223.221.902	—	203.693.380

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

Capitolo	Oggetto	Competenza	Cassa
011201156	- Premi per estirpazione di talune varietà di peri e di meli	—	37.553.865
013101591	- Assegnazione alle Province per l'esercizio della delega di funzioni in materia di caccia	125.939.000	—
042104370	- Spesa per i consultori familiari	493.834.010	—
101010005	- Assistenza sanitaria effettuata da enti ospedalieri - Assegnazione per spese correnti	35.270.298.526	—
1920119160	- Spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie di ufficio	92.706.508	—
199019888	- Assegnazioni alle Province, ai Comuni per l'esercizio delle funzioni ex O.N.M.I.	384.245.675	—
191019900	- Versamenti nel conto corrente fruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato	132.173.214.415	132.173.214.415
201020020	- Spese per conto terzi	1.664.007.458	—
Totale		170.204.245.592	132.210.768.280

Art. 17

Sono approvati i rendiconti finanziari dell'esercizio 1979 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), dell'Istituto regionale studi e ricerche (IRSEV), dell'Azienda regionale foreste e dell'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV) nelle risultanze complessive di entrata e di spesa sotto indicate:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 30 gennaio 1981

Bernini